

TI_GERICHTE 32.2000.51 vom 20. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2000.51

FR: TI_GERICHTE 32.2000.51 du 20 avril 2000

IT: TI_GERICHTE 32.2000.51 del 20 aprile 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

parzialmente pubblicata in DTF 122 V 377; RCC 1984 p. 287; RCC 1967 p. 69; STFA non pubbl. del 23 giugno 1995 in re B), se, inoltre, durante un soggiorno all'estero, si rivelano necessarie delle misure mediche d'urgenza oppure nell'ipotesi in cui dei motivi straordinari fanno concludere a favore dell'assunzione della misura all'estero (ad esempio perché il medico opera solo all'estero; cfr. Valterio, op. cit., p. 86). 2.3 Il capoverso 2 dell' art. 23bis OAI prevede, invece, che " se un provvedimento è eseguito all'estero per altri motivi ritenuti validi, l'assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da tale provvedimento se fosse stato eseguito in Svizzera" In proposito il TFA in diverse sentenze ha affermato che la nozione di "altri motivi ritenuti validi" non può essere interpretata in maniera troppo rigorosa. In effetti con questa disposizione il Consiglio federale intendeva introdurre una nuova possibilità di ottenere prestazioni, di conseguenza la disposizione non può restare lettera morta (cfr. STFA non pubbl del 26 gennaio 1996 in re P consid. 3a). Del resto questa norma non crea spese superiori a quelle che l'AI dovrebbe sopportare nel caso in cui l' intervento venisse effettuato in Svizzera. Di conseguenza l'applicazione di questa disposizione non si giustifica solo in casi specialmente qualificati (DTF 110 V 101 = RCC 1984 p. 288 e 289; vedi D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, Basilea e Francoforte 1992, p. 1165 no. 776). Il fatto, inoltre, che il provvedimento applicato abbia avuto il successo sperato, non è comunque rilevante, in quanto la situazione va valutata da un punto di vista della prognosi (RCC 1984 p. 289 consid. 2; DTF 98 V 35). 2.4. Con l'atto impugnato l'UAI, ritenendo assolte le condizioni di cui all'art. 23bis cpv. 2 OAI, ha riconosciuto il risarcimento delle spese dell'intervento eseguito all'estero per un importo di fr. 14'380.-, corrispondente all'ammontare dei costi che sarebbero insorti se l'intervento fosse stato eseguito in Svizzera presso la _____. 2.5. Pendente causa, come visto, l'amministrazione ha aderito alle nuove conclusioni formulate dall'insorgente con osservazioni 4 agosto 2000, proponendo di conseguenza l'accoglimento del gravame. Al proposito va rilevato che il TCA non è vincolato dalle proposte formulate dall'amministrazione, e ciò nemmeno nel caso in cui il ricorrente abbia dato la sua adesione. Infatti, se una decisione resa dopo la risposta di causa assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23), a maggior ragione un'opinione dell'amministrazione espressa dopo la risposta di causa non vincola il

Tribunale chiamato a esprimersi in merito. Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso. 2.6. Se - come nella presente fattispecie - motivi rilevanti rendono necessaria l'esecuzione di provvedimenti sanitari all'estero, giusta la cifra marginale 1242 della Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'AI (CPSI) in vigore dal 1° gennaio 1999 " (...) le prestazioni dell'AI sono limitate alle spese che potrebbero derivare dal ricovero nel reparto comune del più vicino ospedale cantonale e, nel caso di interventi più impegnativi, dal ricovero nella più vicina clinica universitaria. Nel caso di cure ambulatoriali saranno applicate le tariffe valide in Svizzera in base al loro limite massimo." In casu l'operazione chirurgica di correzione della scoliosi rientrando senz'altro nella categoria degli interventi impegnativi ai sensi della cifra marginale 1242 CPSI, le relative spese da risarcire a norma dell'art. 23bis cpv. 2 OAI devono essere quantificate con riferimento alla tariffa applicata nella più vicina clinica universitaria, vale a dire l'Ospedale _____, la cui tariffa giornaliera, nel febbraio 1999, è pari a fr. 904.- (cfr. doc. _). Ne consegue che la spesa a carico dell'AI per l'esecuzione del provvedimento sanitario in esame ammonta a fr. 18'080 (20 giorni x fr. 904 al giorno).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.